



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, in vigore dal 23 maggio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il decreto ministeriale n. 27 del 15 gennaio 2020 recante la Direttiva Generale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020;

VISTO l'art. 200, comma 8, del decreto-legge (cd. Rilancio) 9 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che *"fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i*

servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante."

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020, Allegato 15, contenente le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, con il quale è stato previsto che, al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, potranno essere installate separazioni removibili in materiale idoneo tra i sedili, che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione degli stessi;

CONSIDERATO che con il medesimo d.P.C.M. si rimanda ad un apposito accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto Italiano Tecnologie (IIT) l'individuazione del materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l'altra;

CONSIDERATO che l'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

CONSIDERATO che IIT è una Fondazione istituita con l'art. 4 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003, sottoposta alla vigilanza congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con lo scopo statutario di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;

CONSIDERATO, in coerenza con le disposizioni del suddetto d.P.C.M., di attivare una specifica collaborazione tra i suddetti organismi al fine di condividere, attraverso la realizzazione di sinergie e la cooperazione scientifica, metodologie e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri e del personale viaggiante;

CONSIDERATO che le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale sono iscritte sul capitolo di bilancio n.7248, piani di gestione 4, 7 e 8 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per il periodo 2018-2033, ammontano complessivamente ad € 712.765.204,00;

VISTO l'Accordo di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto Italiano Tecnologie (IIT), del 09 novembre 2020

RITENUTO meritevole di approvazione il suddetto Accordo di collaborazione e conseguentemente di procedere al contestuale impegno di spesa

DECRETA

Art. 1

E' approvato l'Accordo di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto Italiano Tecnologie (IIT) del 09 novembre 2020, in applicazione del d.P.C.M. del 7 settembre 2020, Allegato 15, per un limite di spesa per il Ministero pari ad € 350.000,00.

Art. 2

Il contributo oggetto dell'Accordo di cui all'art. 1, pari a complessivi euro 350.000,00, in attuazione dell'art. 200, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, trova copertura nelle somme stanziare, sul pertinente capitolo di bilancio 7248, piano di gestione 7, "*Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale*" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ragione di € 28.000,00 per l'anno 2020 e di € 322.000,00 per l'anno 2021.

Art. 3

È autorizzato l'impegno in conto competenza, a favore dell'Istituto Italiano Tecnologie (IIT), per l'esercizio finanziario 2020, per l'importo di euro 28.000,00 sul capitolo 7248, piano di gestione 7, "*Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale*" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – missione 13 – programma 6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" del Centro di responsabilità amministrativa 3 "Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale".

Art. 4

È autorizzato l'impegno in conto competenza a favore dell'Istituto Italiano Tecnologie (IIT), per l'esercizio finanziario 2021, per l'importo di euro 322.000,00 sul capitolo 7248, piano di gestione 7, *“Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale”* dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – missione 13 – programma 6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” del Centro di responsabilità amministrativa 3 “Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale”.

Art. 5

Il presente decreto è sottoposto a procedimento di controllo presso i competenti organi, e successivamente verrà pubblicato a norma degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott.ssa Speranzina De Matteo)